

Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 43

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), fatta eccezione per il comma 7, lettere b), c), d) e f), che è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento di cui all'articolo 16, comma 5;

b) gli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

c) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. Dall'1 gennaio 2016 sono altresì abrogati i commi 22 e 22 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi all'anno 2015.